

Numero della proposta

**206**

17

**CAMERA DEI DEPUTATI**

— — — — —  
Sessione 1867.  
— — — — —

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Giugno 1868.  
dal Ministro *Della Guerra*

**OGGETTO**

Relatore

*Farini*

Approvata nella tornata del 16. Luglio 1868.

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA  
N° 206

**CAMERA DEI DEPUTATI**

PROGETTO DI LEGGE  
presentato alla Camera dal ministro della guerra  
(BERTOLÈ-VIALE)  
nella tornata del 23 giugno 1868

Leva annuale sui nati nel 1847.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

il 27 giugno 1868.

Approvata la Legge nella tornata del 19 luglio 1868

**COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI**

- |        |                  |        |                   |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| Uff. 1 | <i>Micheli</i>   | Uff. 6 | <i>Quaranta</i>   |
| „ 2    | <i>Brumati</i>   | „ 7    | <i>Vitoli</i>     |
| „ 3    | <i>L. B. ...</i> | „ 8    | <i>Alfano ...</i> |
| „ 4    | <i>Pelle</i>     | „ 9    | <i>R. ...</i>     |
| „ 5    | <i>Farini</i>    |        |                   |

**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

Presidente *Micheli*  
Segretario *Farini*  
Relatore *Farini*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

il 11 luglio 1868

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore <i>12 merid</i>	del <i>29 giugno 1868</i>	nel <i>Palazzo ... Ufficio 1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>30 luglio 1868</i>	nel <i>Gabinetto ...</i>
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>30 luglio 1868</i>	nel <i>Palazzo ... (Intervento del Signor ...)</i>
Alle ore <i>2 pom</i>	del <i>1° agosto 1868</i>	nel <i>Ufficio 1°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**PROGETTO DI LEGGE**

presentato alla Camera dal ministro della guerra

(BERTOLÈ-VIALE)

*nella tornata del 23 giugno 1868*

---

**Leva annuale sui nati nel 1847.**

---

**SIGNORI!** — Colla leva operata nella Venezia e nella provincia di Mantova sul cadere dello scorso anno (leva che mi è grato qui dichiarare esservi stata, non ostante la novità della legge, regolarmente eseguita mercè l'intelligente operosità dei pubblici funzionari e l'efficace e patriottico concorso delle popolazioni) tutte le provincie del regno si trovano oggi pareggiate di fronte all'adempimento dell'obbligo di coscrizione, onde ci è dato di comprendere nella leva, che ora cade sui nati nel 1847, tutti i giovani del regno quale si trova avventurosamente costituito dopo il trattato del 3 ottobre 1866.

Se il contingente di prima categoria di questa leva dovesse esattamente commisurarsi alle basi sulle quali si sono fissati quelli delle scorse leve, io vi dovrei proporre un contingente maggiore che non è quello di 40,000 uomini che effettivamente vi chiedo; ma, ossequente ai voti della Camera, la quale impose gravi economie, oltre a quelle già da me proposte sul bilancio della guerra, economie che ebbero ed avranno

per conseguenza una riduzione nella forza attuale attiva dell'esercito, io non potevo non preoccuparmi altresì per questa stessa ragione, di portare una riduzione anche nel contingente d'uomini da somministrarsi nella prossima leva.

La legge che io propongo alla vostra approvazione è del resto identica nelle singole sue parti a quella da voi adottata per la leva de' nati nel 1846 nelle vostre sedute 14 giugno 1866 e 31 luglio 1867.

Negli articoli 4, 5 e 6 dello annesso schema di legge sono riprodotte le disposizioni che si contenevano nella legge della leva per le provincie venete, e ciò perchè oggi ancora si riproducono eziandio in queste provincie le stesse circostanze che fecero adottare eguali disposizioni nella scorsa leva, cioè la non conforme circoscrizione, e il non esservi andato ancora in vigore il Codice civile italiano.

Non dubito pertanto che questo schema di legge sarà per riportare il vostro unanime assenso.

## PROGETTO DI LEGGE

---

# VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1847 in tutte le provincie dello Stato.

### Art. 2.

Il contingente di 1<sup>a</sup> categoria è fissato a quaranta mila uomini.

### Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno, dopo che sarà stato completato il contingente di 1<sup>a</sup> categoria, formeranno la 2<sup>a</sup> categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

### Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di 1<sup>a</sup> categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

### Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia e di Mantova come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti, della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

### Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente articolo 5 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Michellini, Brunetti, D'Amis, Potti, Farini, Tenani,  
Sirtori, Assanti, D'Amico,

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra  
nella tornata del 23 giugno 1868

Leva annuale sui nati nel 1847.

Tornata dell'11 luglio 1868

SIGNORI! — Se la forza del contingente di prima categoria della classe 1847, che ci viene domandata facoltà di descrivere, fosse colla popolazione del regno nella medesima proporzione normalmente per lo addietro fissata; se questa forza non fosse inferiore a quella che nel progetto di bilancio del 1869, già ridotto in seguito dell'ordine del giorno Chiaves approvato dalla Camera, è iscritta, noi non avremmo avuto che da raccomandare la semplice accettazione della legge; poichè fu già da tutti i ministri della guerra che si succedettero dal 1860 in poi ampiamente addimostro come la proporzione medesima appunto convenisse a tenere a numero l'esercito.

Ma a vece di quella proporzione, che fu sempre oltre il 2 per mille della popolazione, noi vediamo oggi chiesto l'1,60 per mille, cioè soli 40,000 uomini.

Le ragioni di questa innovazione, toccate di volo nella relazione ministeriale, furono ampiamente a noi svolte dall'onorevole Ministro della guerra, il quale, ricordato come dal 1862 in poi si era sempre di alquanto oltrepassata la proporzione del 2 per mille, ed ecceduta anzi singolarmente nel 1863, quale inizio di

modificazicne all'attuale legge di leva, affermava nessun danno essere per derivare alla forza dell'esercito dalla diminuzione, soltanto per quest'anno, del contingente di prima categoria (1).

(1) Forza nominale dei contingenti di 1<sup>a</sup> categoria:

Classe di leva	Forza nominale della 1 <sup>a</sup> categoria	Proporzione per mille abitanti	Osservazioni
1842	45,000	2,04	Adottando la proposta ministeriale solo per quest'anno, si avrà sui sei anni passati una media annua del 2,06 per mille abitanti. Continuando ad applicarla negli anni venturi, la detta media sarà scesa nel 1874 ad 1,88 per mille e continuerà a decrescere fino a che tocchi, nel 1879, l'1,60 per mille. Adottando 50,000 uomini di contingente annuo negli stessi anni le dette proporzioni saranno il 2,13 — 2,06 — 2 per mille.
1843	53,000	2,50	
1844	46,000	2,09	
1845	46,000	2,09	
1846	51,000	2,04	
1847	40,000	1,60	

Proseguiva il Ministro ponendo in sodo essere la forza della prima categoria d'ogni classe strettamente legata e colla forza dell'esercito in tempo di pace e col numero degli anni che ogni classe deve rimanere sotto le armi; sicchè, stabilita nel progetto di bilancio la seconda cifra, fissata l'ultima dalla legge fondamentale sulla leva, la prima ne risultasse necessariamente determinata. Compendiava da ultimo ogni ragione in questa: non potersi, col piede di 168,000 uomini di truppa iscritti nel bilancio 1869, chiamare una maggiore forza; trovarsi egli, anche ciò malgrado, assai imbarazzato per contenere la bassa forza nei limiti del proposto bilancio.

Come voi avrete compreso, la forza del contingente di prima categoria, che ha tanta importanza e così intima relazione colla forza dell'esercito in tempo di guerra e, quel che più monta, coll'istruzione dei vari elementi onde è allora formato, veniva subordinata ad un espediente di bilancio.

Ogni discussione sovra questo terreno avrebbe potuto da noi di leggieri declinarsi per non preoccupare l'azione della Camera, allorchando si discuta il bilancio del 1869; essendo facile scorgere come questo punto di partenza ammetta già accettata la cifra di 168,000 uomini di bassa forza, ed accettato il sistema delle economie con cui il Ministero credette ottemperare al voto della Camera, il quale voto, fissando solo la somma totale delle economie da raggiungersi, intendeva evidentemente rimandare intero al tempo della discussione dei bilanci ogni esame sul metodo.

A noi però, non scarichi al certo delle grandi necessità dell'erario, parve, piuttosto che sfuggire la obiezione, correroci obbligo di sviscerarla.

Esaminiamo adunque se veramente e quali benefici verranno all'erario chiamando nel 1869, e soltanto nel 1869, 40,000 uomini a vece di 50,000; discutiamo se anche con quelli non si oltrepassi la forza di 168,000 bilanciata; discorriamo le strette nelle quali, ciò non di meno, si troverà il Ministro della guerra; tocchiamo dei temperamenti che a lui converrà porre in opera, anche col contingente da lui domandato, per non oltrepassare la cifra bilanciata; vediamo se e di quanto crescerebbero gli imbarazzi suoi, domandando un maggiore contingente; ventiliamo fra i due provvedimenti quale, a parere nostro, torni migliore per la forza militare del paese.

Per quanto il problema sembri intricato, la soluzione sua, finanziariamente parlando, è molto semplice; poichè, determinata la forza iscritta nel bilan-

cio, sia assai facile capire la forza medesima restare immutata anche all'introdursi della nuova leva, quando contemporaneamente si licenzi un uguale numero di soldati.

Egli è adunque necessario entrare ora nell'analisi della forza sotto le armi e delle vicende a cui dovrà assoggettarsi, secondo che prevalga il contingente dell'una o dell'altra forza.

La forza sotto le armi nell'esercito al 31 maggio scorso era di 208,000 uomini prodotti dalle quattro classi di prima categoria 1843, 1844, 1845 e 1846, dalle classi d'ordinanza e da alcuni residui di classi anteriori.

Alla fine del corrente anno il congedo della classe 1843 che termina i cinque anni di servizio al 15 dicembre 1868, quello della classe d'ordinanza che parimente in quest'anno lo finisce, e le perdite alle quali per morti, riforme, ecc., vanno soggette le altre classi, ridurranno questa forza a 157 mila uomini. (1) Domandando adunque alla classe 1847 un contingente nominale di 50 mila uomini, siccome questo, per varie cause, prima del suo entrare nell'esercito trovasi ridotto a 45 mila, così al principio del 1869 graveranno sul bilancio 202 mila uomini, ed in media nell'anno 197 mila uomini di più di quelli segnati nel bilancio. Levando per incontro un contingente nominale di 40 mila uomini, esso sarà ridotto a 36 mila prima del suo entrare nell'esercito; al principio del 1869 questo conterà di 193 mila uomini ed in media nell'anno di 189 mila uomini i quali supereranno per 21 mila il piede bilanciato.

A questo punto, come ognuno vede, il problema si riduce ad esaminare se cogli stessi temperamenti coi quali si provvederà dal Ministro all'eccedenza dei 21 mila uomini poc'anzi accennata, e che non è possibile sfuggire neppure col contingente di 40 mila uomini, non sia lecito provvedere a quella di 29 mila che risulterebbe dall'altro contingente.

Quali possono essere questi temperamenti?

Il primo che si affaccia alla mente, perchè in simili occorrenze largamente già adoperato, è di anticipare nel 1869 il congedo illimitato alla classe 1844, la quale nel gennaio 1870 compirebbe i 5 anni sotto le armi, rinviandola alle proprie case entro maggio, quando cioè la novella leva del 1847 abbia compiute le prime istruzioni.

(1) Molto probabilmente la riduzione sarà ancora maggiore, avendosi tuttora un eccesso di avanzi di classi anteriori sotto le armi, la cui riduzione non ha coefficiente determinato.

In giugno del 1869 l'esercito, oltre a circa 40,000 uomini di ordinanza, consterebbe delle tre classi  
 1845 con 3 anni e 2 mesi di servizio effettivo  
 1846 con 17 mesi . . . . . id. id.  
 1847 con 5 mesi . . . . . id. id.

condizione di cose per l'istruzione non molto dissimile da quella in cui si trovò l'esercito durante il 1867, e proveniente in parte dal ritardo di circa tre mesi che nel 1866 fu frapposto alla chiamata della classe 1845, ed in parte per essersi protratta, per deliberazione del Parlamento, la chiamata sotto le armi della classe 1846 dagli ultimi mesi del 1867, come era accennato nella relazione ministeriale che precedeva il bilancio di quell'anno, al gennaio 1868.

Per quanto questo provvedimento possa non essere accolto da coloro i quali reputano necessaria la permanenza dei soldati per cinque anni sotto le bandiere, noi notiamo che, anche col contingente di soli 40,000 uomini, esso sarebbe necessario, potendosi tutto al più differire ad agosto il licenziamento della classe 1844; sicchè, soli due mesi dopo, l'esercito sarebbe pur sempre composto, come sopra è indicato.

Chè se corresse vera la fama avere la Commissione del bilancio trovato modo, senza aumentare la spesa totale proposta dal Ministero pel 1869, di invertire a beneficio di una maggiore forza da tenersi sotto le armi alcune economie da lei ravvisate opportune su di altre parti, sicchè la bassa forza da bilanciarsi nel 1869 potesse ascendere a circa 190,000 uomini, allora ogni necessità di congedi anticipati svanirebbe quasi, bastando nel primo caso poco sopra contemplato congedare la classe più anziana in novembre.

Noi intendiamo senza dubbio come non si possa fin da ora fare assegnamento su di questa ipotesi; ma, dovendo poggiare le nostre proposte sull'indeterminato, chè indeterminata è la forza la quale rimarrà scritta nel bilancio del 1869 dopo le deliberazioni della Camera, noi riputammo non disdicevole accennare a cose che si ripetono con qualche carattere di probabilità; probabilità che si accrebbe allorquando, pure trovando il ministro restio a congedare classi che non abbiano servito cinque anni, non lo udimmo fare cenno del modo con cui egli provvederebbe all'eccedenza dei 21,000 uomini che anche col suo sistema si verificerebbe.

Il provvedimento di anticipare i congedi illimitati, anche sotto colore di licenza straordinaria, ad un'intera classe o solo a quelle sue parti ascritte alle armi la cui istruzione è più facile, nè è nuovo, nè fu adope-

rato dai ministri della guerra soltanto quando, dopo la campagna del 1866, le esigenze dell'erario presero il sopravvento su di ogni altra.

Lungo sarebbe enumerare tutte le classi che, prima e dopo il 1866, si ebbero anticipato congedo illimitato o licenza straordinaria; ma non sarà inutile ricordare come ogniqualvolta, prima della guerra del 1866, se ne volle fare richiamo in Parlamento, prevalesse sempre l'opinione dei ministri, il tempo fissato come da percorrersi sotto le armi dalla legge del 1854, andare ritenuto non termine assoluto, ma piuttosto limite massimo, da non doversi, se non in occasione di guerra, oltrepassare.

Nè questo temperamento, il quale potrebbe per avventura tradursi in istimolo efficace di buona condotta e d'istruzione, affrettando come premio il congedo ai migliori, offende la giustizia; quando, come apparirà più oltre procedendo, si vegga che da ora in poi e per alcuni anni, per la forza delle cose, il tempo di servizio delle classi rimanga necessariamente accorciato intorno ai quattro anni; e si rifletta che negli eserciti il principio dell'assoluta uguaglianza è violato, ascrivendo, per ragioni di corporatura e di attitudine speciale, un uomo ad un servizio più faticoso o meglio retribuito; infranto dalle varie fortune di guerra a cui un corpo piuttostochè un altro può essere chiamato; ripudiato ogni qualvolta si permette che un cittadino surrogli a sè un altro nel servizio militare.

Infatti, mentre la maggior parte della classe 1842 non servì che quattro anni sotto le armi, oggi stesso mentre scriviamo, l'esercito sotto le armi consta di quattro classi di cui la più antica (1843) compirebbe i cinque anni in dicembre prossimo, ma il Ministero, che per non uscire dai limiti del bilancio già ne congedò una parte, non potrà a meno fra breve di congedare la restante.

Nel 1869 la classe più anziana sotto le armi sarà quella del 1844, e noi dimostrammo come anche col contingente ridotto non potrà durare sotto le armi oltre i quattro anni e sei mesi; col contingente più forte vi starà solo quattro anni e quattro mesi.

La classe più anziana nel 1870 sarà quella del 1845, e, congedandola in giugno a quattro anni e un mese di servizio, anche col contingente più forte, non si uscirà dai limiti del bilancio.

La classe più antica nel 1871 sarà quella del 1846; all'autunno essa compie i cinque anni di servizio legale, ma servizio effettivo, per l'indugiata chiamata sotto le armi, non avrà allora prestato che per quattro anni circa.

Nel 1872 non si avranno sino da principio sotto le armi che quattro classi, la più anziana delle quali, quella del 1847, percorrerà il quarto anno di servizio; per poco si aumenti allora la forza bilanciata e la diminuzione del contingente, ora proposta, si vada a ogni anno ripetendo, si avrà in quell'anno e nei successivi una scarsezza di forze per provvedere alla quale o converrà nel 1872 anticipare una leva, o nell'anno susseguente indugiare il congedo della classe più vecchia fino al quinto anno di servizio, arruolando contemporaneamente la nuova leva.

La classe a cui potrebbe incombere per la prima la sorte di permanere di bel nuovo cinque interi anni sotto le armi, è appunto questa del 1847, che ora si tratta di descrivere; il perchè le nostre minute indagini tornano più opportune in quanto che valgono a studiarne gli aggravii eventuali ed a predisporre le cose per modo che su di essa riverberi quel beneficio di minore permanenza sotto le armi di cui tutte le sei antecedenti descritte dacchè la leva uniformemente agisce su tutta Italia, quale più quale meno avrebbero goduto.

Siccome l'aver oggi noi solo quattro classi sotto le armi, ed il trovarci per buona parte dell'anno venturo con sole tre, di cui due poco istruite, fu attribuito particolarmente a quella dilazione di tre mesi nella chiamata della classe 1846, che il Parlamento statuiva nel 1867, non sarà inutile spendere qualche parola sulle conseguenze di quel provvedimento.

Se la classe del 1846 fosse stata chiamata tre mesi prima, come proponeva il Governo, ed eseguita poi per ragione logica nel corrente anno la leva del 1847, noi avremmo, per buona parte dell'annata in corso o della susseguente, avuta una classe di più sotto le armi, sicchè quei congedi anticipati che, per non uscire dai confini del bilancio, basta dare in quest'anno alla classe 1843 e nel venturo alla classe 1844, avrebbe convenuto dare sino da ora a buona parte delle due classi 1843 e 1844.

Quel ritardo, del rimanente, suggerito dalla pratica e dalla legge innanzi al 1860, non fu che l'applicazione del concetto stesso che nel febbraio 1866 il Governo aveva applicato alla classe 1845, con questa differenza che allora non aveva avuto luogo l'assento dei coscritti, mentre per la classe 1846 era già stato effettuato; specialità che non si ripercuote sulla rotazione delle classi successive, ma ha solo effetto sulla classe cui riguarda.

Se vi furono inconvenienti in quel non contraddetto

ritardo, essi erano e sono insiti, per così dire, nella legge fondamentale, la quale, ammette che nei casi di guerra le leve possano chiamarsi prima dell'anno in cui i coscritti compiono il 21 anno di età; ma, questo stabilendo per normale, quando dal medesimo ci si discosti, è necessario intermettere un anno senza eseguire la leva.

Comunque vada la bisogna, dall'esame anteriormente fatto del congegno delle varie classi e del loro abbandonare annualmente le armi, egli risulta evidente che, quando anche le classi annue da ora in poi fossero di così piccola forza da farne capire cinque entro il bilancio, queste cinque classi, a meno di eseguire due leve in un anno, cosa non concessa nei tempi ordinari, non si riprodurrebbero naturalmente che dall'anno 1873 in poi, eccezione fatta dell'anno 1871 nel cui primo trimestre le si avrebbero.

Il ripresentarsi nel 1873 la possibilità di avere cinque classi sotto le armi ci trae a studiare sotto un altro aspetto la questione della forza del contingente annuo; a ricercare cioè se sia conveniente, dalla classe 1847 in poi, descrivere un contingente inferiore ai 50 mila uomini, per andare via via preparando il modo di bilanciare un esiguo piede di pace, tenendo i soldati cinque anni sotto le armi, a vece di quattro anni.

La vostra Commissione, anche per non precorrere le risoluzioni che dovrà prendere la Camera, quando dovrà pure essere una volta interrogata intorno al riordinamento dell'esercito, non pretende certamente di risolvere sì grave questione in modo assoluto; ma la sua maggioranza, favorevole alla diminuzione del tempo di servizio da passarsi sotto le armi, insiste perchè, le strette dell'erario oggi imponendolo, e la legge di leva, per autorevoli interpretazioni e più pei fatti, non opponendovisi, la questione medesima non sia pregiudicata come lo sarebbe se da ora in poi il contingente fosse ridotto a 40 mila uomini.

A prima giunta si capisce che i due sistemi del contingente ripetuto da ora in poi di 40 o di 50 mila colla durata della ferma rispettivamente di cinque o di quattro anni, quando sia scomparsa ogni anomalia dalla forza sotto le armi, debbono equivalere, a un bel circa allo stesso piede di bilancio. Istituito i calcoli si vedrebbe ascendere la forza da bilanciarsi nelle due ipotesi annualmente a circa 172 mila; forza questa che, pel semplice intervallo che corre fra il licenziamento della classe più anziana e la chiamata della nuova leva, può essere contenuta anche nel piede di bilancio di 168 mila uomini.



Per dare ora sommariamente ragione della preferenza da noi accordata ai contingenti più forti, ma ad una minore permanenza dei medesimi sotto le armi, importa, allargando il campo dei nostri studi, risalire alla forza totale dell'esercito quale diventerà, col congegno dell'attuale legge, allorquando la leva abbia ruotato uniformemente su tutto il regno.

In Italia vi sono, per questo congegno, annualmente 100 mila requisibili: di questi, col contingente da noi preferito, 50 mila passano a far parte dell'esercito per 11 anni, e gli altri 50 mila rimangono alle loro case per cinque anni a disposizione del Governo. Il complesso degli uomini che il paese darà all'esercito sarà di 550 mila di prima categoria, 250 mila di seconda, ossia 3 per ogni 100 abitanti, proporzione molto al di sotto del 4 per cento che prelevano oggi abbondantemente la Prussia, la Francia, l'Austria.

Che se poniamo mente come il vincolo al quale, anche colla stretta esecuzione della legge, noi assoggetteremo le seconde categorie sia di gran lunga più lieve di quello a cui la Francia assoggetta in tempo di pace la seconda porzione del contingente, e quasi perfino la Guardia Nazionale mobile, e la Prussia la propria *Landwehr*; se ricordiamo che, come per lo passato a maggiore ragione per l'avvenire, il vincolo delle seconde categorie non sarà nei tempi ordinari che nominale, noi potremo senza esitanza affermare il nostro sistema di leva non preparare effettivamente per l'esercito, nè distogliere dalle famiglie, dai traffici, dall'agricoltura in complesso che il 2 20 per cento della popolazione, appena cioè la metà circa di ciò che oggi le altre potenze ammaestrano ed educano militarmente.

Le nostre seconde categorie, già lo avvertimmo, nella pratica attuale ed avvenire della legge, vanno considerate quasi leve suppletive anteriormente designate nei tempi di guerra, ma non sono soldati nè per educazione, nè per istruzione, nè sono distolte dalle funzioni sociali. Di ciò conviene ben persuadersi e non lasciarsi abbacinare da pericolose illusioni intorno alle forze del paese; tanto è vero che l'esercito nel momento del suo massimo sviluppo durante la guerra del 1866 rigurgitava di coscritti per modo da averne 1 per ogni 1 50 di soldati più o meno istruiti.

Egli è ora lampante che il numero dei requisibili annualmente essendo costante, tutto ciò di cui vien scemato il contingente di 1ª categoria va ad accre-

scere quello di 2ª e lo squilibrio poco sopra notato ancora si aumenta.

Dieci mila uomini di diminuzione nel contingente di 1ª categoria equivalgono, in una intiera rotazione del sistema, a domandare al paese, in capo ad 11 anni 440,000 uomini di 1ª categoria, 300,000 di seconda, ossia ad avere preparato pella guerra l'1,79 per cento della popolazione a vece del 2 20.

Ci si potrebbe opporre che avendosi in mente di fare cerna di uomini più robusti, per scemare le ragioni delle perdite che avvengono durante il servizio, il numero dei requisibili annualmente scenderà probabilmente ad 88,000, come era presunto nel progetto d'ordinamento dell'esercito già sottoposto al Parlamento.

Sebbene noi facciamo plauso al divisamento d'una più accurata cerna, nell'interesse della umanità, dell'esercito e di un risparmio di spese superflue, dobbiamo avvertire che il difalco nel numero dei requisibili per trarne soldati più aitanti potrà in parte essere compensato da una diminuzione della statura, (1) in parte dalle modificazioni che subiranno i coefficienti delle perdite durante il servizio.

Ad ogni modo la diminuzione dei requisibili non avrà influenza che sul numero delle seconde categorie e le proporzioni del 2,20 e dell'1,79 per cento della popolazione apparecchiata per la guerra, secondo la diversa forza dei contingenti di 1ª categoria, rimarranno intatte; mentre che a seconda della forza stessa cambierà di molto, al momento della mobilitazione, il rapporto fra il numero dei coscritti e dei soldati istruiti.

Meglio che da ogni più lungo ragionamento questi rapporti appariranno dal seguente quadro nel quale si consegnarono, nelle due ipotesi dei requisibili e dei diversi contingenti di prima categoria, la forza dell'esercito al momento della sua mobilitazione, tenendo conto delle perdite delle classi durante il servizio, di una deficienza del 20 per cento al momento del richiamo delle classi in congedo illimitato (2), e dell'aumento costante degli elementi di bassa forza non soggetti alle condizioni generali sia per causa di provenienza che di ferma.

(1) In Francia la statura è stata ridotta ad 1 55, mentre presso di noi è di 1 56.

(2) Ammalati, espatriati, da riformare.

Ipotesi diverse	Bassa forza dell'esercito		Totale forza	Rapporto fra la 2 <sup>a</sup> categoria (coscritti) ed i soldati
	1 <sup>a</sup> categoria aumentata dei valori costanti	2 <sup>a</sup> categoria		
100,000 requisibili:				
50,000 di 1 <sup>a</sup> categoria . . . .	390,000	180,000	570,000	1 a 2,16
50,000 di 2 <sup>a</sup> id. . . . .				
100,000 requisibili:				
40,000 di 1 <sup>a</sup> categoria . . . .	318,000	217,000	535,000	1 a 1,46
60,000 di 2 <sup>a</sup> id. . . . .				
88,000 requisibili:				
50,000 di 1 <sup>a</sup> categoria . . . .	390,000	137,000	527,000	1 a 2,84
38,000 di 2 <sup>a</sup> id. . . . .				
88,000 requisibili:				
40,000 di 1 <sup>a</sup> categoria . . . .	318,000	174,000	492,000	1 a 1,82
48,000 di 2 <sup>a</sup> id. . . . .				

Un contingente adunque annuo di 40,000 uomini di prima categoria (ipotesi seconda e quarta) senza seconde categorie istruite, e questa istruzione non è punto calcolata nel bilancio dell'anno venturo, che ci deve essere pure consentito invocare per questa parte, mentre altri ne accampa fino da ora la forza cui provvede, accrescerà, soprattutto se si tien conto d'una leva anticipata, quella sproporzione fra soldati e coscritti che tanto fu rimpianta nell'ultima campagna.

Per questa considerazione, soprattutto la maggioranza della vostra Commissione, vi propone di fissare la cifra del contingente di prima categoria della leva 1847 a 50,000 uomini. Due però dei commissari, pure ammettendo il contingente suddetto, credevano che all'occorrenza il bilancio del 1869 si dovesse allargare per non essere costretti ad anticipare di troppo il congedo illimitato di alcune classi.

In queste due differenti opinioni spicca la lunga e

non risolta lite sul numero di anni nei quali un uomo deve rimanere sotto le armi per diventare soldato per istruzione e per educazione.

Per sfiorare questo gravissimo argomento converrebbe, con lunga digressione, esaminare il metodo dell'istruzione e dell'educazione; supporlo ridotto semplice e logico, sgombrato da ogni superfluo; ed allora, ma allora soltanto, potrebbe essere precisamente fissato il tempo nel quale il coscritto, raggiunto il culmine di quelle, dovrebbe venire restituito alla società nella quale tornerebbe, dopo non lungo distacco, col tesoro delle qualità morali che la vita militare inculca; senza i pregiudizi che una comunanza retta da norme eccezionali insinua; con intieri gli affetti della famiglia, e, quel che più monta, con l'attitudine a quelle opere dalle quali l'esercito lo aveva distolto.

Ma senza addentrarci più oltre, nè sarebbe opportuno, a noi basta constatare che oramai in tutta Europa le vecchie idee si modificarono, tanto che la Fran-

cia ridusse il tempo di servizio sotto le armi da sette anni a quattro e mezzo (1), l'Austria lo sta riducendo ai tre della Prussia, il Belgio a due e mezzo.

Questo unanime indirizzo verso riserve molto numerose, a fronte degli uomini sotto le armi, imposto dalla necessità di non schiacciare le nazioni sotto il peso dei già enormi bilanci militari provvede a quello sconcio, già notato dal primo Napoleone, in tempo di guerra mai mancare gli uomini, ma sì i soldati; sconcio nelle guerre moderne, corte e grosse, più pericoloso ed al quale si ovvierà completamente solo quando si consideri l'esercito permanente come la scuola militare alla quale tutti i cittadini validi debbono convenire con adeguato tirocinio.

Nei ragionamenti sin qui fatti, come voi avete potuto scorgere, noi, quasi ch'è l'era dei pericoli sia cessata per l'Italia, come lo è certo quella delle avventure, non ci siamo punto preoccupati del numero dei soldati che oggi si potrebbero avere disponibili.

Ora, se pensate che alcuni degli antichi Stati italiani, o non avevano soldati proprii o scrivevano soldati in proporzione di molto inferiore a quella dell'antico regno subalpino; se ricordate come la leva man mano introdotta nelle varie provincie non si operasse uniformemente su tutto il regno che nel 1862 sulla classe 1842 (2), voi vi farete capaci all'istante come nella forza complessiva dell'esercito oggi debba esservi un manco non indifferente; manco che non progressivamente ma saltuariamente andrà colmandosi fino a quando la classe del 1842 stia compiendo l'ultimo anno di servizio, cioè fino al 1874.

Questo manco al 31 maggio p. p. a fronte di 390,000 uomini di prima categoria, e 180,000 di seconda che, nello stato attuale della legge e del regolamento di leva, dovrebbe avere l'esercito, era di circa 100,000 uomini, ripartito, ad un dipresso, per una metà sulla forza della prima e per l'altra metà su quella della seconda categoria.

Se, adunque, si scemi il contingente di prima categoria, non solamente si protrarrà più a lungo il ricolmarsi di questo vuoto, ma anzi, venendo il complesso delle prime categorie ridotto a 318,000, si renderà permanente di 72,000.

(1) Veramente il limite fissato in Francia è di cinque anni; ma dalle dichiarazioni del ministro della guerra, durante l'ultima discussione, risulta che esso non oltrepasserà effettivamente gli anni quattro e mezzo.

(2) Al regno, quale è oggi, mancava il Veneto, ma il Veneto recò il suo contingente di soldati già descritti dall'Austria.

Ora, per quanto facciamo a fidanza nella benevolenza dei nostri vicini, per quanto impotenti o rassegnati sieno i nostri nemici, a noi non parrebbe prudenza, ma temerità, procedere nel nostro organamento militare a ritroso di tutti i popoli.

Se, da ultimo, ci facessimo a considerare quanto alla istruzione ed alla educazione nazionale d'Italia giovino quelle doti che i soldati, uscendo dall'esercito, spargono nella società in mezzo a cui fanno ritorno; se volessimo avvertire come, nelle nuove armi e nella nuova tattica, non potranno essere istruite le classi già in congedo illimitato, noi potremmo ricavarne nuovi argomenti per combattere la proposta diminuzione del contingente di leva; diminuzione che, per provvedere al presente, sfrutta l'avvenire!

Oltre la modificazione, per tutte le ragioni sin qui discorse, arrecata nell'articolo 2 del disegno ministeriale, un'altra ne introducemmo nell'articolo 5 per renderne più chiara la dizione.

Infatti provvedendo quest'articolo al non ancora promulgato Codice civile nelle provincie Venete e di Mantova, ci parve si dovesse ben chiarire che il medesimo fosse applicabile soltanto a quella parte della seconda nella quale veramente esiste una tale anomalia, non già ai comuni che, staccati dall'antico Stato, furono a lei congiunti nella legge 9 febbraio 1868.

Qualcuno fra i commissari, per espresso incarico avuto, avendo ricordata la dispensa statutaria dall'articolo 98 della legge di leva a favore dei giovani in carriera ecclesiastica, e degli aspiranti al ministero dei culti tollerati, richiesti dai rispettivi superiori, si faceva a chiedere l'abrogazione del privilegio in un argomento, nel quale, più che in ogni altro, il privilegio va bandito, nessuno dovendosi sottrarre all'obbligo, all'onore di spendere la vita a pro del paese.

La Commissione unanime non solo faceva buon viso a questa proposta, ma ella avrebbe pur voluto, rotti gli indugi, con uno speciale articolo da aggiungersi alla presente legge provvedere.

A questo la consigliavano l'aver già la Camera fino dal 1864 votata tale abrogazione che, contraddetta poi dall'altro ramo del Parlamento, non potè essere recata in atto; averla domandata le Commissioni che riferirono sulle leve del 1845 e 1846; averla il Governo un'altra volta proposta nel disegno di legge, dal quale derivò la legge 7 luglio 1866 sulla abolizione delle corporazioni religiose; accettata ed istantaneamente racco-

mandata la Commissione che riferì sul disegno di legge medesimo; non essere presumibile sollevasse contrasto un provvedimento, ad inculcare il quale furono consenzienti uomini di ogni lato della Camera.

Distogliendoci però da questa risoluzione ragioni di convenienze parlamentare, ovvie a comprendersi, unanimi divisavamo proporvi l'ordine del giorno che troverete scritto appiedi di questa relazione e che noi andiamo sicuri vorrete accogliere quale preambolo alla votazione della presente legge.

Un ultimo voto, e pur questo unanime, noi dobbiamo esprimere, ed è che venga una buona volta presentato al Parlamento il progetto d'ordinamento dell'esercito, secondo l'impegno che l'onorevole Ministro della guerra esplicitamente prendeva nel giorno in cui ritirava il disegno presentato dal suo predecessore.

Non vi fossero altri argomenti per raccomandare una maggiore sollecitudine, della quale non è arca l'indeterminazione del tempo indicato dal Ministro nella seduta del 6 dicembre 1867, noi ne avremmo uno nella stessa lunga esposizione di principii e di spedienti sin qui fatta; nell'arrovellarci ad adattare a mutati tempi, a nuovi bisogni, a nuovissimi principii una legge dettata per una condizione di cose affatto dissomigliante dall'attuale, e che, non potendosi per cagioni diverse applicare intiera, perde il concetto armonico al quale si informava e riesce insufficiente ed onerosa nello stesso tempo.

D. FARINI, *relatore.*

## Ordine del giorno della Commissione.

La Camera invita il Governo a presentare nel più breve termine un disegno di legge per l'abrogazione della dispensa dalla leva dei giovani in carriera ecclesiastica, e degli aspiranti al Ministero dei culti tollerati.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1847 in tutte le provincie dello Stato.

## Art. 2.

Il contingente di 1<sup>a</sup> categoria è fissato a quaranta mila uomini.

## Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno, dopo che sarà stato completato il contingente di 1<sup>a</sup> categoria, formeranno la 2<sup>a</sup> categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

## Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di 1<sup>a</sup> categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

## Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia e di Mantova come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti, della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

## Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente articolo 5 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantamila uomini.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nella provincia della Venezia, e] di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

*In quella*

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella seduta del 18 luglio 1866.*

*P. Rossi*

23

Signori Deputati.

Conte

Colla leva operata nella Venezia e nella provincia di Mantova sul cadere dello scorso anno (leva che mi è grato qui dichiarare essersi stata, non ostante la novità della legge, regolarmente eseguita mercè l'intelligente operosità dei pubblici funzionari e l'efficace e patriottico concorso delle popolazioni) tutte le provincie del Regno si trovano oggi paraggiate di fronte all'adempimento dell'obbligo di coscrizione, onde ci è dato di comprendere nella leva che ora cade sui nati nel 1847, tutti i giovani del Regno quale si trova avventuratamente costituito dopo il trattato del 3 Ottobre 1866.

Se il contingente di 1<sup>ma</sup> Categoria di questa leva dovesse esattamente commisurarsi alle basi sulle quali si sono fissati quelli delle scorse leve, io vi dovrei proporre un contingente ~~alquanto~~ maggiore che non è quello di 40.

mila uomini che effettivamente vi chiedo; ma  
ossequente ai voti della Camera la quale impo-  
se gravi economie, oltre a quelle già da me pro-  
poste, sul bilancio della Guerra, economie che  
ebbero ed avranno per conseguenza una riduzione  
nella forza attuale attiva dell'esercito, io non  
poteva non preoccuparmi altresì per questa ste-  
ssa ragione, di portare una riduzione anche  
nel contingente d'uomini da somministrarsi  
nella prossima leva.

La legge che io propongo alla vostra  
approvazione è del resto identica nelle singole  
sue parti a quella da voi adottata per la leva  
degnata nel 1846 nelle vostre sedute 14 Giugno 1866  
e 31 Luglio 1867.

Ne' gli articoli 4, 5, e 6 dello annesso  
schema di legge sono riprodotte le disposizioni  
che si contenevano nella legge della leva per  
le provincie venete, e ciò perchè oggi ancora si  
riproducono egualmente in queste provincie le  
stesse circostanze che fecero adottare eguali di-  
sposizioni nella scorsa leva, cioè la non confor-  
me circoscrizione, e il non esservi andato anco-  
ra in vigore il Codice Civile Italiano.

Non dubito pertanto che questo schema

# Progetti di Legge

per la leva annuale che cade sui nati nell'anno 1847

## Art. 1.<sup>o</sup>

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1847 in tutte le provincie dello Stato.

## Art. 2.<sup>o</sup>

Il Contingente di 1.<sup>a</sup> Categoria è fissato a quaranta mila uomini.

## Art. 3.<sup>o</sup>

Gli inscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà stato compilato il Contingente di 1.<sup>a</sup> Categoria formeranno la 2.<sup>a</sup> Categoria, giusta il disposto dell'articolo 2. della Legge 13 Luglio 1837. N. 2261.

## Art. 4.<sup>o</sup>

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della Legge 20 Marzo 1834, il Contingente di 1.<sup>a</sup> Categoria ripartito alle singole provincie della Venezia di Mantova sarà suddiviso fra i Distretti che lo comprendono.

Il Distretto vi rappresenterà il Mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nelle Leggi del reclutamento.



Art. 5.<sup>o</sup>

Per gli effetti dell'articolo 24 della citata Legge 20 Marzo 1854, si avranno per questa legge nelle provincie della Venezia e di Carinzia come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non si sia avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.<sup>o</sup>

L'assenza di cui nel precedente articolo si dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

Minutes Book

---

26  
di legge sarà per riportare il vostro unanime  
assenso.

N<sup>o</sup> 206.

Progetto di legge presentato alla  
Camera del Ministero della guerra  
(Dott. G. V. V.)

Leva annuale nu<sup>o</sup> 1000  
nel 1864.

Legge del 23. Giugno 1863

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della Legge organica sul reclutamento del 20 Marzo 1854  
 Sulla proposta del Vostro Ministro della Guerra  
 Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Articolo Unico

Il Vostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al  
 Parlamento un progetto di Legge per una leva militare sui giovani nati  
 nell'anno 1847 ed a sostenere la discussione

Dat. a Torino addì 23 Giugno 1868

*V. Emanuele III*

*V. Testa d'Orca*